

## PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI SORVEGLIANZA VERSO ALLEVAMENTO IN ZONA DI SORVEGLIANZA

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

La deroga allo spostamento di suini da uno stabilimento sito in ZS verso uno stabilimento sito in zone di sorveglianza può essere concessa se nello stabilimento di partenza e di destino l'ATS competente effettua le almeno le seguenti attività:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- dispone, a destinazione, il blocco delle movimentazioni e attua una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comportino un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio presso l'allevamento di partenza:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687;
- Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti. Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole. In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all'esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul Mod. 4.

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito **UNICAMENTE in zona di sorveglianza**, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;

- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
- Il percorso, per raggiungere l'allevamento, avverrà utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suinicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZSLER per la ricerca del virus;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.